## Le operazioni di credito e di usura nei secoli XI-XIV e la loro importanza per i contadini italiani

Vorrei fermare l'attenzione su alcune specie di operazioni di credito e di usura che si sono sviluppate nella campagna toscana nei secoli XI-XIV, le quali hanno avuto un'influenza importante sulla condizione economica e sociale dei contadini.

Nella campagna toscana, per i secoli XI-XIV, soprattutto nella regione lucchese, ma anche fiorentina, è stato diffuso il pegno-mascherato: la vendita-pegno. Abbastanza frequentemente noi vediamo che nella vendita dell'appezzamento, proprio o in concessione, il contadino dichiara il prezzo della terra, ma, alla fine della stessa carta, per mano del notaio si aggiunge che se il venditore non pagherà la somma stabilita, cioè, il prezzo dell'appezzamento con gli interessi mensili, che potevano oscillare dal 25 al 50% del prezzo, nel corso del termine stabilito (di solito, 1-4 anni), il lotto dovrà passare, e solo allora, in proprietà del compratore. Ma se il venditore troverà la somma necessaria, la carta dovrà essere restituita allo stesso venditore.

In tal modo, la vendita non è altro che un pegno-mascherato. Se, nel momento del negozio l'appezzamento non è stato venduto ma pignorato (evidentemente, a garanzia di un prestito, uguale al prezzo del lotto) il godimento della cosa pignorata spetta al creditore.

Il prof. Cinzio Violante ha studiato i documenti nel territorio milanese, per i secoli X-XI, per quanto riguarda il pegno-mascherato, che è molto simile a quello lucchese e di altre regioni toscane.

Nel territorio milanese il debitore rilascia al creditore una *chartula venditionis del bene dato in pegno*. Contemporaneamente, viene anche stipulato un altro atto, nel quale il debitore si impegna a restituire entro un determinato periodo di tempo la somma mutuata.

In caso di restituzione della somma, il creditore rivende la terra al debitore; in caso di insolvenza, invece, l'immobile rimane al creditore (1)

Dalle nostre carte non emergono, come atti particolari, *le pro*messe del debitore di restituire la somma pignorata nel termine stabilito (a differenza delle carte milanesi), ma si parla della *vendita reale*, benché questa avvenga soltanto dopo il termine stabilito nel caso di insolvenza del venditore, cioè di fatto del debitore del compratore. Sui documenti milanesi la somma da restituire è superiore del 19-25% rispetto a quella ricevuta: questa somma costituisce un vero e proprio *interesse*. Il termine rientra in un anno.

Nelle nostre carte lucchesi e fiorentine, il termine è più lungo (2 ed anche 4 anni) e *l'interesse superiore* (fino al 50% ed anche più).

Simili negozi, evidentemente, sono stati diffusi affinché i contadini potessero ricevere subito come prestito la somma necessaria (talvolta abbastanza grande), che avrebbero restituito soltanto dopo qualche anno (sebbene di molto maggiorata).

Certamente questi contratti erano assai più proficui per i creditori, giacché questi potevano utilizzare il raccolto degli appezzamenti e contemporaneamente ricevere, dopo pochi anni, un interesse considerevole (come abbiamo già visto) ovvero i diritti proprietari oppure possessorì (se il contadino era il concessionario) su questi appezzamenti.

Per i contadini impoveriti che non potevano pagare il debito e nemmeno l'interesse nel corso di qualche anno (il termine della vendita-pegno), tale negozio portava alla perdita dell'appezzamento proprio o in concessione (2).

Nel carteggio delle decisioni delle Curie cittadine della Toscana, per quanto riguarda i concessionari ereditari insolventi, noi incontriamo pure una specie di pegno.

Se il concessionario ereditario (livellario o non) non pagava il censo, non veniva sfrattato immediatamente dall'appezzamento, ma piuttosto obbligato dai consoli cittadini a pagare il debito in breve termine, di solito, un anno, e anche una certa somma supplementare come di pegno (evidentemente come garanzia del pagamento del debito) e anche gli interessi notevoli, (dal 20 al 40% del debito) che, dunque, tramutava, di fatto, in censo.

In caso di negligenza tenace, la Curia cittadina toglieva al concessionario il lotto (3). Spesso i contadini prendevano prestito direttamente sotto pegno sui propri lotti, di proprietà o in concessione, per piccole somme o per poche staia di grano. La durata del prestito era generalmente di 2-4 anni, ma poteva anche prolungarsi. Il creditore riceveva, come interesse, il raccolto dell'appezzamento impegnato (4).

Nelle carte, inventari, decisioni cittadine ecc. si incontrano molteplici testimonianze sul fatto che i contadini dipendenti impoveriti od i piccoli proprietari liberi perdevano le terre a causa del mancato pagamento del pegno nel periodo stabilito e del censo, come pure donavano o vendevano le proprie sostanze « per necessità » e « per fame » (5). Dell'impossibilità di pagare il censo nel corso di alcuni anni lo testimonia anche il lungo elenco di contadini e di rurali comuni debitori, compilato a Lucca alla metà del XIII secolo (6).

Gli elementi di questo singolare prestito si vedono anche in un certo contratto di tipo mezzadrile nel quale il conducente doveva restituire un certo « capitale » al proprietario in generi di natura o in denari. Contratto simile si trova nel *Liber contractuum Perusiae* (a. 133211333). Il mezzadro doveva restituire il seme ricevuto dal proprietario, ma non soltanto lo stesso seme: per ogni corba di seme ricevuto il mezzadro era obbligato a dare un « par pollastrum » (7).

Nei documenti notarili senesi dell'inizio del secolo XIII noi vediamo frequentemente la vendita del bestiame a credito per tempo diverso: da alcuni giorni fino a un anno ad interesse di circa il 10-13 per cento l'anno. Talvolta non è detto degli interessi ma si dice che la somma doveva essere restituita dopo un anno oppure, se per altra durata di tempo, spesso in due o tre rate (8). Per simili contratti i proprietari potevano aiutare i contadini per acquistare il bestiame o il seme prima della semente o per compiere altri lavori agricoli, ecc.; ma non sempre, come già detto, i contadini poveri avevano la possibilità di restituire somma e anche interessi nel corso del tempo stabilito, e le loro obbligazioni aumentavano. Invece, per i contadini benestanti e soprattutto per i mercanti ed altri cittadini agiati contratti simili erano lucrosi perché, come risultato di queste operazioni creditizie, la loro ricchezza aumentava in modo notevole (9).

## L. A. KOTELNIKOWA

Istituto di Storia universale dell'Accademia di Scienze dell'U.R.S.S. - Mosca.

## NOTE

(1) C. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI), in « Studi in onore di A. Fanfani, vol 1, Milano, 1962, pp. 647-650; 734-735. Vedi anche F. Rossetti, Motivi economici - sociali e religiosi, in « Studi in memoria di L .Soranzo », Milano, 1968. Vedi anche

- L. A. KOTELNIKOWA, L'evoluzione dei canoni fonduari dall'XI al XIV secolo in territorio lucchese, in « Studi medievali », 3 serie; IX, 2, 1968; Italianskoje krestijanstvoi gorod v. XI-XIV vv. Po materialani Srednei e Severnoj Italii (I contadini e città in Italia nei secoli XI-XIV dalle fonti dell'Italia Centrale e Settentrionale), Moskva, 1967, cap. I e III. Si sta preparando l'edizione italiana.
- (2) Regesta chartarum Italiae (R.C.I.), Roma, 1910, vol. VI, n. 470 (a. 1083); n. 483 (a. 1085); n. 489 (a. 1086); R.C.I., Roma 1909, vol. IV, n. 217 (XI sec.); n. 243 (a. 1104); n. 321 (a. 1125); R.C.I., Roma, 1907, vol. V, n. 1137 (a. 1518); R.C.I., vol. VI, n. 718 (a. 1112); n. 919 (a. 1138): tre quarti di pezza di terra vengono ipotecati per tre anni e per la somma di 28 soldi. Gli interessi sull'ipoteca sono molto alti: 6 denari al mese; cioè, complessivamente, 18 soldi; nel caso che la somma pattuita non venga pagata, il debitore perde il terreno; ibidem, n. 938 (a. 1140); il debito di un contadino verso il Vescovato di Lucca viene tramutato in un censo pagabile annualmente per la durata di 20 anni; ibidem, n. 941 (a. 1140); n. 964 (a. 1142) ed altri; R.C.I., vol. VI, n. 309 (a. 1064): un contadino vende mezza pezza di terra per la somma insignificante di 8 soldi. Difatto, questa somma costituisce l'ipoteca di un anno. Se questa somma non viene restituita con gli interessi, 2 den. al mese, la terra passa in proprietà del compratore; R.C.I., vol. VI, n. 503 (a. 1088): l'appezzamento è ottenuto perché prima è stato pignorato e il debitore era insolvente; R.C.I., vol. IV, n. 329 (a. 1127): il monastero di San Lorenzo riceve l'appezzamento che era stato pignorato 6 anni prima;
- (3) R.C.I., vol. XVIII, Roma, 1933, n. 1599 (3. 1189): i coniugi Guiscardi e Benincasa non pagarono per tre anni il censo di 7 staia e mezzo di grano, sebbene si fossero impegnati a farlo, ipotecando la loro proprietà; secondo il verdetto dei Consoli di Lucca, il balivo dei canonici della chiesa di San Martino sarebbe entrato in possesso dei loro beni, tranne i cavalli, le armi i generi alimentari, i vestiti e la biancheria da letto, ma la sentenza sarebbe stata annullata se i coniugi avessero, entro un anno, saldato il debito e pagato gli interessi di 25 denari. Ibidem, n. 1638 (1191): il concessionario Rolando Tagliagambe non pagava nel corso di 3 anni 4 staia e mezzo di grano, e il balivo dei canonici ha ricevuto il permesso dai Consoli lucchesi di prendere questo appezzamento, cioè 3 pezzi di terra; ma, nel fatto, la terra non è tolta ancora perché, se Rolando pagherà, nel corso di un anno, il censo e anche, come pegno del suo pagamento, 25 soldi e 5 denari, l'appezzamento sarà restituito; ibidem, n. 1662 (a. 1192): un tale Graziano di san Paolo doveva per 25 anni ai canonici lucchesi 100 soldi. I Consoli cittadini, in realtà, non gli tolgono l'appezzamento subito, come già stabilito nella deliberazione, ma lo obbligano a pagare, nel corso di un anno, come pegno, 5 soldi, 17 denari e, come interessi, 4 denari per lira, ogni mese, fino al momento in cui egli estingua il debito. In tal caso, la concessione sarà restituita. Cfr. anche ibid. n. 1676 (a. 1193): il censo era di 48 soldi: il debitore doveva pagare, oltre i 48 soldi, 4 denari per lira al mese, per un anno; cfr. anche n. 1703 (a. 1193): il concessionario iure tenimenti non ha pagato nel corso di due anni il censo calcolato in 60 soldi. Egli si è obbligato a dare, nel corso di un anno, come pegno 7 soldi e anche a pagare « pro dato civitatis, pro breve et pro missis » 23 denari e 2 denari per il rinnovamento della concessione, e come interesse 3 denari per lira, ogni mese, sino all'estinzione del debito; n. 1676 (a. 1193): il debitore doveva dare il censo di 48 soldi ed anche 28 den. « pro dato civitatis, 12 pro breve, 5 pro missis » e come interesse, 4 den. per lira, ogni mese; cfr. anche R.C.I., vol. IX, Roma,

1914, n. 1437 (a. 1181); n. 1446 (a. 1181); n. 1522 (a. 1184); n. 1526 (a. 1185); R.C.I., vol. VXIII, n. 1558 (a. 1187); n. 1799 (a. 1198); n. 1832 (a. 1200) e altri.

- (4) RCI, vol. IV, Roma, 1909, n. 181 (a. 1089); i concessionari prendono in prestito dal chierico 1 moggio di frumento e 12 staia di orzo in corso di 3 anni, sotto pegno dei propri appezzamenti. Gli interessi sono metà della raccolta dei lotti impegnati. Per insolvenza del debito il creditore può fare con la terra come egli vuole e anche venderla. Ibid n. 196 (a. 1093); prestito 3 sol. in corso di 3 anni; l'interesse, tutta la raccolta dell'appezzamento. Cfr. anche n. 311 (a. 1121); n. 317 (a. 1123); n. 350 (a. 1131); n. 397 (a. 1146) e altri, RCI, vol. 5, n. 1137 (a. 1158).
- (5) Consigli di Prato, n. 136 (a. 1276). Nel consiglio di Prato un tale Francucci Ubizzini ha detto che vuole vendere il suo appezzamento, perché « maxime sit debitis agravatus », cfr. RCI, vol. 4, n. 313 (a. 1121); n. 329 (a. 1127) ed altri. Nell'anno 1085, Berta Benzi vendette « pro necessitate famis » alla Chiesa di S. Salvatore a Camaldoli 6 staia di terra coltivabile con bosco a Partina: il prezzo è di 6 soldi (RCI, vol. 2, n. 513). Nel 1155, Rodolfo Perardi con la moglie, pure « pro nimia necessitate famis », vendette al priore di Camaldoli un lotto di terra, confinante con le terre prese in concessione dal monastero: (ibid, vol. 5, n. 1116). Nel 1261 un villano del Casentino prese in prestito sette lire dando in pegno le sue proprietà, « particolarmente bue e asino » (vero-similmente questo è tutto il suo armento): G. Cherubini, Aspetti della proprietà fondiaria nell'aretino durante il XIII secolo, ASI, D. 1, 1963, p. 29, nota 86. Fedora, vedova di Ermanno Gallo ed i suoi figli Guido e Gerardo, così come tali Sicherio e Bernotto, tutori dei figli di Fedora, per 575 soldi vendettero alla chiesa pisana di S. Matteo, un lotto di terra fuori della città (a Fossabandi) di 20 staie di estensione. Questo appezzamento è l'unica ricchezza della famiglia ed essa deve disfarsene per pagare (a Rainerio Bottaccio) un debito paterno e gli interessi di questo, giacché altre proprietà, come beni immobili, che bastassero per il saldo del debito non c'erano. Tutta la somma fu necessaria per l'estinzione del debito: Reg. Pisanum, n. 401 (a. 1146), Libro croce, n. 47 (a. 1127), pp. 394-395; Ugolino Angiorini, volendo partecipare ad una crociata, prese in prestito da Ugo, presbitero del monastero di S. Zenone a Pistoia, 12 soldi dando come pegno la sua concessione di livello ottenuto dalla chiesa. Se egli, tornando dalla crociata, avesse reso questi 12 soldi, sarebbe ritornato anche in possesso del suo appezzamento; se fosse morto, e nel corso dell'anno della sua morte la moglie ed il figlio non avessero potuto pagare la somma (prospettiva possibile!) il rinnovo del contratto di livello non sarebbe stato effettuato. E. Conti, La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino, parte 1, Roma 1965, pp. 298, n. 5 (a. 1288). I concessionari si ritirano dai loro appezzamenti, perché non pagavano i censi nel corso di 10 anni; cfr. ibid p. 304, n. 45 (a. 1323); p. 305, n. 52 (a. 1324): la vendita dell'appezzamento per pagamento della moglie del debito del marito; ibid, p. 317, n. 30 (a. 1340): il monastero di Passignano riceve un lotto (una concessione livellaria) del fabbro, che è stato trasferito a Firenze e non ha pagato il censo da molti anni. Le testimonianze dell'insolvenza del censo da molti anni si vedono anche nel Liber contractuum di Perugia, n. 312, 313, 318, 309 (a. 1332).
- (6) Inventari del vescovato, della Cattedrale e di altre Chiese di Lucca, a cura di P. Guidi e di F. Pellegrinetti, Roma, 1921, pp. 49-52 (a. 1256), una tale vedova Initonessa non pagava da 6 anni il censo di panico e 15 anni 7 denari. Il fabbro Ugolino da 6 anni non pagava il fitto di frumento e di miglio.

Gli eredi di tal Navanterio nel corso di 16 anni non potevano pagare 12 denari; gli eredi di Gerardo nel corso di 6 anni non pagavano 3 denari; gli eredi di Ubaldo Rodolfi per 2 anni dovevano dare 10 staia di frumento e 8 libbre di olio. Essi hanno pagato soltanto 8 soldi.

(7) Liber contractuum Perugiae, n. 267 (a. 1332); n. 250 (a. 1332); n. 257 (a. 1332); « pro ogni corbe » delle sementi date dal locatore, il mezzadro deve

consegnare « unum par pollastrum ».

(8) D. BIZZARRI, Imbreviature notarili. Liber imbreviaturarum Appuliesis notarii communis Senarum 1221-1223, vol. 1, Torino, 1934; p. 7, n. 13; p. 35-36, n. 83. Braccio Gonzi vende a credito tre tori del valore di circa 17 lire e mezzo; Ibidem, pag. 35, n. 82: Brucardo Montacucci vende a credito un toro per 97 soldi; Giovanni Biccio vende a credito 4 tori per 28 lire, ma egli compra a credito per un anno (con il pagamento mensile di 2 denari per lira) un toro del valore di 90 soldi. Confrontare ibidem p. 8, n. 15; p. 41, n. 96; p. 42, n. 99; p. 54, n. 128; p. 102, n. 249, ed altri. Ibidem, p. 162, n. 398. Bonaventura Bartolomeo Lambardone dà a credito ad un tal Rodolfino Sorbillione 9 lire con le quali egli compra un mulo dal vinaio Ildibrandino Ugolini (il debito verrà pagato in tal modo: le prime 3 lire dopo 3 mesi, le seguenti 3 lire dopo 6 mesi ed il resto a richiesta del creditore). Ibideni, pag. 170, n. 421. Il « vecturalis » Niccolino Guerrazzi vende al suo collega di professione, Piero Polo a credito per 8 giorni, una mula valutata 20 lire, Ibidem, pag. 175, n. 431: il ricordato Piero Polo concede a Piccolino 20 lire e 20 soldi, dichiarando che non può ricedere la mula; cfr. ibid., n. 432; pag. 170-171, n. 422: lo stesso Piccolino Guerruzzi vende a credito a Giovanni Roncone la mula per 40 lire rateate in 10 mesi; la percentuale mensile è di 3 denari per lira; ibidem, pag. 177, n. 436: il ricordato Piero Polo compra a credito da Andrea Simone di Perugia per 71 lire, 2 mule a condizione di pagamento di tre rate ogni tre mesi.

(9) Il registro di crediti e pagamenti del maestro Passara di Martino da Cortona (1315-1327), Firenze, 1949, a cura di A. Castellani, pp. 39-40, 41, 58, 153 ed altri: gli agiati mercanti e artigiani « maestri » Passara di Cortona, negli anni 20 del XIV secolo concessero a credito per diversi periodi una grossa quantità di bestiame minuto e non, del valore di oltre 4300 lire (il valore di 18-25 lire a toro): l'altro bestiame costò abbastanza meno. I « Maestri Passara » erano contemporaneamente proprietari terrieri, che davano poderi in locazione per fitto (ibidem, pag. 37). Essi concedevano al tempo stesso in prestito denaro, frumento, farro, orzo, legumi e lupini (per la semina): pagg. 39-40, 41, 58,

153 ed altre.